



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

AREA PRIMA

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI - FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 286 DEL 28-01-2025

OGGETTO: ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS.152/2006, RELATIVA AL PROGETTO DI "IMPIANTO EOLICO DA 997 KW NEL COMUNE DI TUFARA (CB) IN LOCALITÀ 'CASE DI RENZO'" PROPONENTE : SICOP SRL . GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
STEFANIA REALE

Campobasso, 28-01-2025

IL DIRETTORE REGGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 30 del 08 febbraio 2018, ad oggetto: *Rinnovo ed Aggiornamento, alla luce delle modifiche conseguenti all'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, delle convenzioni con ARPA Molise per le attività di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VA), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Valutazione dei Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo* è stata affidata all'ARPA Molise l'istruttoria tecnica per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- con specifica Convenzione, stipulata tra il Direttore del Dipartimento regionale IV - Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali ed il Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, sottoscritta in data 14.02.2018 e prorogata con d.g.r. n. 74 del 24.03.2023 e successivi atti, è stato disciplinato lo svolgimento delle istruttorie in materia di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo;
- SICOP SRL, in qualità di Proponente, con sede legale in Contrada Piano, Zona Industriale, Comune di Vinchiatturo, ha presentato presso la Regione Molise, in data 30.10.2023, istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, relativa al progetto di "Impianto eolico da 997 KW nel Comune di Tufara (CB) in località 'Case di Renzo'" a seguito di assoggettamento a VIA disposto con d.d. 1061 del 24.02.2022;
- il Proponente ha trasmesso all'Autorità Competente, Regione Molise, e all'ARPA Molise la documentazione in formato elettronico, descritta al comma primo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006;
- l'area interessata dall'intervento non ricade in territori con particolare rilievo avifaunistico e non si sovrappone ad Aree Naturali Protette (L. 394/91) o facenti parte della Rete Natura 2000 (ZPS, ZSC) ma, come dichiarato in istanza dallo stesso Proponente, gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto potrebbero interferire con i Siti Natura presenti a livello di area vasta, per cui, al fine di valutare le potenziali incidenze che la realizzazione dell'intervento potrebbe avere su detti Siti, la Ditta ha trasmesso la documentazione inerente alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale che pertanto si coordina con quella di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del PAUR;

Preso atto:

- che l'istruttoria tecnica di valutazione ambientale del progetto (*allegato*), svolta dall'ARPA Molise, trasmessa con nota n. 162745 del 25.11.2024 ha evidenziato le conclusioni qui sintetizzate in ordine agli impatti, sulle matrici ambientali, esaminati e, in particolare:

a) **Emissioni in atmosfera.** La caratteristica di temporaneità dei lavori limita le emissioni a pochi giorni e gli impatti causati dalle emissioni polverose generate saranno circoscritte nello spazio di intervento e nel tempo. Inoltre, la distanza dell'area oggetto dell'intervento dal centro abitato e la limitata presenza di insediamenti sparsi nelle immediate vicinanze non comportano particolari problemi relativamente alle emissioni polverose generate dalle attività svolte. Relativamente alla tematica emissioni diffuse in atmosfera non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

b) **Produzione di rifiuti.** La produzione di rifiuti è legata principalmente alla fase di cantiere e di dismissione, rispetto alle quali si prescrive quanto di seguito: (1) il Proponente è chiamato al rispetto di tutte le misure gestionali e di mitigazione dichiarate negli elaborati agli Atti per il Procedimento di PAUR in corso, relativamente alla produzione di rifiuti, in quanto pregiudiziali ai fini della non significatività dei potenziali impatti ambientali; (2) prima dell'avvio dei lavori, il Proponente dovrà trasmettere alla Regione e all'ARPA Molise la stima dei rifiuti prodotti nel corso della fase di cantiere; (3) riguardo alla fase di dismissione, il Proponente dovrà comunicare all'Autorità Competente l'elenco delle imprese di conferimento di tutti i materiali, nonché gli esatti destini in termini di riciclo/recupero e fornire attestazione di avvenuto recupero e smaltimento; (4) il proponente dovrà garantire il completo ripristino, a fine lavori, della porzione di area non occupata dalle opere; (5) per ogni attività di ripristino e restauro ambientale (in linea con le più attuali linee guida della Restoration Ecology www.ser.org) il Proponente dovrà inviare specifica Relazione, inclusa documentazione fotografica (storica, ex ante ed ex post); (6) gli interventi di compensazione sono da concordare con gli Enti competenti entro 24 mesi dall'avvio dell'esercizio. In caso di mancato accordo, il Proponente è onerato a sottoporre il progetto delle misure di compensazione all'Autorità Competente.

c) **Uso del suolo.** Riguardo alla fase di cantiere, le relative attività avranno carattere temporaneo, fatta eccezione ovviamente per l'azione di occupazione dei suoli che ha carattere permanente. In fase di esercizio è prevista la riqualificazione della viabilità esistente e l'utilizzo di pavimentazioni drenanti, anche al fine di minimizzare il consumo del suolo, per cui non si rilevano ulteriori impatti.

d) **Terre e rocce da scavo.** La Ditta ha precisato che non è stato possibile eseguire un'indagine ambientale

atta ad accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo, propedeutica alla realizzazione delle opere da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo, in quanto non ha ancora la disponibilità di alcune delle aree oggetto dei lavori; pertanto, non appena la Ditta avrà la piena disponibilità delle suddette aree, si ricorrerà alla caratterizzazione ambientale in corso d'opera.

Dunque, in fase di progettazione esecutiva o prima dell'inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto nel piano preliminare di utilizzo, il proponente o l'esecutore:

1. effettuerà il campionamento dei terreni nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale;

2. redigerà, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui saranno definite:

- volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
- la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
- la collocazione e la durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
- la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Gli esiti delle attività eseguite e previste dal Piano dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente e all'ARPA Molise prima dell'inizio dei lavori.

e) **Geologia e acque sotterranee.** La fase progettuale "definitiva" impone la piena conoscenza delle caratteristiche del sottosuolo, la verifica della compatibilità delle ipotesi progettuali con le caratteristiche di deformabilità e resistenza dei terreni e con le problematiche connesse con l'erosione e con la circolazione idrica sotterranea. Alla luce di tali considerazioni, si prescrive per la fase di Progettazione Esecutiva, trasmettendone le evidenze all'Autorità Competente (Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, Fitosanitario regionale) e ad ARPA Molise:

- la realizzazione di uno Studio specialistico geologico integrativo adeguato alla fase progettuale (esecutiva) e commisurato all'incidenza che gli aspetti di criticità sopra descritti possono avere sull'intervento. Lo studio dovrà essere corredato da un'ampia documentazione fotografica (con indicazione dei punti di presa e degli angoli visuali) e da una cartografia litologica di dettaglio lungo l'intero sviluppo del cavidotto. Gli esiti delle indagini condotte, eventualmente integrate per fornire un numero sufficiente di elementi utili a configurare il locale scenario naturale (esempio: prove penetrometriche dinamiche continue da eseguire lungo il tracciato del cavidotto), devono consentire di definire inequivocabilmente gli spessori di terreno interessati da fenomenologie erosive. In relazione con tali caratteristiche dovrà essere valutata con attenzione la profondità e le caratteristiche degli scavi, definendo le caratteristiche di eventuali opere di protezione/presidio del cavidotto;

- l'approfondimento degli aspetti connessi con la stabilità della fascia di versante interessata dal cavidotto, anche con l'ausilio di modellazioni numeriche;

- l'approfondimento degli aspetti connessi con la regimazione delle acque per la riduzione delle fenomenologie erosive che possono preludere ad un'evoluzione gravitativa delle masse di terreno destrutturate e già rimanegiate.

f) **Flora/vegetazione.** In ragione delle caratteristiche agricole dell'area, dell'assenza oggettiva di peculiarità naturalistiche di pregio, nonché della prescrizione su riportata è possibile ritenere che la realizzazione dell'intervento non determinerà effetti negativi e significativi sulla flora/vegetazione dei luoghi, né in fase di cantiere né di esercizio. Quanto al tratto di strada di nuova realizzazione, si prescrivono misure compensative laddove occorre rimuovere individui arborei.

g) **Fauna.** Il sito di ubicazione della torre eolica e delle opere ad esso funzionali non ricade in territori con particolare rilievo faunistico, nonostante la presenza nell'intorno dello stesso di alcuni Siti della Rete Natura 2000 (ZPS –ZSC). In ogni caso, in considerazione della scarsa rilevanza dell'area sotto il profilo faunistico, sono da considerare non significativi anche gli eventuali effetti sull'avifauna legati alla presenza delle torri eoliche degli impianti in valutazione presso il MASE. Per quanto attiene ai rettili e ai mammiferi potenzialmente presenti nell'area di intervento, allo stato delle conoscenze attuali l'impatto potenziale può essere ascritto alla sola fase di cantiere che comporterà un allontanamento temporaneo delle specie dal sito con un impatto circoscritto ad una piccola area e ai mesi di cantiere per cui è possibile valutarlo reversibile quindi non significativo. In ultima analisi l'interramento delle linee elettriche di collegamento dall'aerogeneratore con il punto di cessione dell'energia prodotta, non comporterà impatto negativo significativo grazie all'assenza del fattore di rischio di mortalità per elettrocuzione o impatto contro i cavi.

h) **Rumore.** L'indagine sui possibili recettori presenti nell'area rispetto ai quali eseguire la verifica in facciata del livello differenziale ha portato ad evidenziare un unico ricettore ubicato ad una distanza di 720 m in direzione SSE denominato "Case Patuto". Gli esiti dell'analisi previsionale hanno evidenziato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali in corrispondenza del recettore "Case Patuto", per il periodo di riferimento sia diurno che notturno. Si rimanda in ogni caso all'adozione della seguente Condizione Ambientale: in fase di esercizio il Proponente dovrà eseguire con cadenza annuale misure fonometriche in corrispondenza del ricettore "Case Patuto" per la verifica del rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 1/03/1991. In caso di mancato rispetto dei limiti il Proponente dovrà attuare opportune misure di mitigazione.

i) **Campi elettromagnetici.** non si evincono aspetti significativi rilevanti derivanti dal disturbo elettromagnetico. Tuttavia, in considerazione del potenziale effetto di cumulo legato alla parziale sovrapposizione lungo un tratto della SP61 del tracciato del cavidotto interrato della SICOP con quello della EN.IT in valutazione presso il MASE, in fase di esercizio, il Proponente dovrà eseguire le opportune misure

per la verifica degli obiettivi di qualità di cui alla Legge n. 36/2001. Infine, si rimanda alle seguenti ulteriori prescrizioni: (1) in fase di esercizio, lungo il tracciato della linea interrata MT il Proponente dovrà segnalare la presenza di una possibile esposizione della popolazione ai campi magnetici ELF; (2) lungo il perimetro della Cabina di consegna il proponente dovrà realizzare una opportuna recinzione per evitare intrusioni di personale non autorizzato;

- che relativamente al progetto il parere rilasciato dall'ARPA Molise (*allegato*), è, dunque, positivo con prescrizioni;

- che il Ministero della Cultura – SABAP Molise ha rilasciato il proprio parere endoprocedimentale con nota prot. 12486 del 22.11.2024 nel quale si rileva che (1) il territorio comunale di Tufara non è ricompreso in alcuno dei P.T.P.A.A.V. redatti dalla Regione Molise, né sottoposto a specifica tutela paesaggistica con provvedimenti emessi da parte del MiBACT, tuttavia in detto territorio sono presenti vaste aree sottoposte a tutela paesaggistica *ex lege* ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, oltre che ad aree con rinvenimenti archeologici e al percorso vallivo del Tratturo Lucera Castel di Sangro, sottoposto a tutela con DM 15/06/1976; (2) per quanto riguarda l'individuazione delle aree idonee di cui all'art. 20 del D.Lgs. 199/2024, si segnala che l'impianto esame non ricade tra le *aree idonee* in quanto lo stesso risulta essere dislocato all'interno della fascia di rispetto di 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda II del D.Lgs. 42/2004 tra i quali il Castello di Gambatesa, il Castello di Tufara, le due croci votive e varie in loc. Colle Sant'Agnà a Tufara e Loc. Crocelle a Tufara sottoposte a tutela con il citato DDR 28/2014;

- che il predetto parere del Ministero della Cultura – SABAP Molise così conclude: "Per tutte le ragioni e considerazioni sopra esposte questa Soprintendenza ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-paesaggistica che archeologica ed esprime parere negativo alla sua compatibilità ambientale in merito al subprocedimento di VIA. Per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica si sottolinea che, qualora il parere negativo espresso da questa Soprintendenza fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione dell'intervento alla procedura di cui ai commi 7-10, art. 1, Allegato I.8, del D. Lgs. 36/2023";

- che, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 199/2021, "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee";

- che la prevalente giurisprudenza amministrativa conferisce fondamentale importanza al principio della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, sancito dalla normativa europea e, in particolare, sottolinea che "la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (è) un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici" (Consiglio di Stato, sentenza n. 2930/2024);

- che, pertanto, il parere negativo espresso dal Ministero della Cultura – SABAP Molise non è vincolante per l'autorità procedente, la quale, tuttavia, intende recepire la prescrizione ivi riportata in merito alla necessaria sottoposizione dell'intervento alla procedura di cui ai commi 7-10, art. 1, Allegato I.8, del D. Lgs. 36/2023";

- che, con nota n. 160539 del 21.11.2024 è stato altresì acquisito il parere favorevole del Comune di Tufara;

Dato atto che:

- la ditta dovrà attenersi a tutte le misure di mitigazione e buone pratiche ambientali dalla stessa esplicitate e negli elaborati ambientali e di progetto depositati;
- la ditta dovrà attenersi a tutto quanto stabilito nella relazione istruttoria dell'ARPA Molise, parte integrante del presente atto nonché nel format valutatore allegato alla presente;
- per effetto dell'istruttoria svolta dall' ARPA Molise, sono associate al presente provvedimento di VIA le prescrizioni ambientali così come indicate nella relazione istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale a cura dell'ARPA Molise (*Allegato*) e nel format valutatore allegato alla presente;
- la Regione Molise, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'art. 28 comma 2 del d.lgs.152/2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui sopra, secondo le modalità descritte nell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dall'art. 17 del d.lgs.104/2017. Ai sensi del comma 2 del richiamato art. 28, l'attività di verifica è effettuata avvalendosi di ARPA Molise;
- l' ARPA Molise provvederà a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 comunicando tempestivamente gli esiti all'autorità competente;

- alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali e dei monitoraggi si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti. Ogni modifica alle prescrizioni ambientali che dovesse essere ritenuta necessaria prima dell'inizio dei lavori, in fase di esecuzione o di gestione dell'attività, potrà essere valutata e concordata da Autorità competente e ARPA Molise, quale organo tecnico/istruttore individuato dalla Giunta Regionale, con Deliberazione dell'8.2.2018, n. 30;

Dato atto che:

- la ditta dovrà attenersi alla prescrizione disposta dal Ministero della Cultura – SABAP Molise nel proprio parere (*Alliegato*), ossia la sottoposizione dell'intervento alla procedura di cui ai commi 7-10, art. 1, Allegato I.8, del D. Lgs. 36/2023, condizione necessaria e vincolante;

Visti:

- la l.r. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla l.r. 23 marzo 2010 n. 10;
- la d.g.r. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la legge regionale 10/2010;
- la D.G.R. n. 306 del 6 ottobre 2023 e successivi provvedimenti attuativi, con cui è stata adottata la nuova Direttiva sui controlli interni di regolarità amministrativa e sono state stabilite le modalità operative e attuative;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", il quale prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la d.g.r. n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'art. 27 bis comma 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 recante "Disciplina della procedura di impatto ambientale" e, in particolare, l'art. 9;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- La d.g.r. n. 188 del 31 maggio 2023 intitolata "Conferimento incarichi di responsabilità dei servizi della Presidenza della Giunta Regionale, dei Dipartimenti, della Direzione Generale per la Salute, dell'Agenzia regionale Molise lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e ss. mm. nonchè dell'articolo 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. – Provvedimenti";

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente provvedimento;

- 1) di acquisire la relazione istruttoria di ARPA Molise, con allegato il format valutatore costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di acquisire il parere rilasciato Ministero della Cultura – SABAP Molise, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto
- 3) di rilasciare, quindi, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21, GIUDIZIO FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE per l'intervento di **"Impianto eolico da 997 KW nel Comune di Tufara (CB) in località 'Case di Renzo'" – Ditta proponente: SICOP SRL**, motivato nella relazione istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale redatta a cura dell' ARPA Molise, dalla quale si evince che sulla base delle matrici ambientali esaminate e delle motivazioni esposte, sussistono le condizioni per esprimere un giudizio di compatibilità ambientale positivo, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni ambientali e delle misure di monitoraggio così come esplicitate nella relazione tecnica istruttoria nonché nel format per la valutazione di incidenza, entrambi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4) Vanno fatte salve autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati, pareri e quant'altro relativo a vincoli e/o autorizzazioni da parte degli Enti preposti e strutture Regionali competenti in materia, non espressamente contemplate nella istruttoria tecnica dell'ARPA Molise.

5) di fare obbligo alla Ditta proponente, SICOP SRL:

- di ottemperare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 152/2006 alle prescrizioni ambientali e alle misure di monitoraggio, secondo quanto indicato nella relazione istruttoria ARPA, e a tutte le misure di mitigazione e buone pratiche ambientali, dalla ditta stessa esplicitate negli elaborati ambientali e di progetto depositati, nonché a tutto quanto indicato nell'istruttoria tecnica dell'ARPA Molise;
- di attenersi a quanto stabilito nel format per la Valutazione di Incidenza, allegato alla Relazione e Istruttoria;
- di ottemperare alla prescrizione disposta dal Ministero della Cultura – SABAP Molise nel proprio parere, ossia la sottoposizione dell'intervento alla procedura di cui ai commi 7-10, art. 1, Allegato I.8, del D. Lgs. 36/2023

4) di dare atto che il presente provvedimento di compatibilità ambientale non costituisce atto autonomo ma confluirà nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che verrà emesso, ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. successivamente all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

5) di dare atto che il presente provvedimento non costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento in oggetto ;

6) di dare atto altresì che, qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle prescrizioni ambientali di cui all'art.28 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si applicherà il sistema sanzionatorio di cui all'art.29 dello stesso decreto legislativo;

7) di stabilire che ogni modifica delle prescrizioni ambientali nonché delle misure di monitoraggio già definite nel presente atto, che dovesse essere ritenuta necessaria prima dell'inizio dei lavori, in fase di esecuzione dei lavori o di gestione dell'attività, potrà essere valutata e concordata dall'Autorità competente con l'ARPA Molise quale organo tecnico/istruttore individuato dalla Giunta regionale con d.g.r. dell'8.2.2018 n. 30;

8) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel d.lgs.14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

9) di non assoggettare il medesimo provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con d.g.r. di n.306/2023;

10) di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito web-Area tematica Ambiente di tutta la documentazione afferente al presente provvedimento, sul BURM (per oggetto) nonché nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;

11) di dare atto che il provvedimento conseguente al presente provvedimento istruttorio soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabile.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI -
FITOSANITARIO REGIONALE
IL DIRETTORE
DINA VERRECCHIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82